


REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
DEL COMUNE DI PORZA



1° GENNAIO 2019

Il **Comune di Porza** emana, in base alla *Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb del 24.03.2004)* e alla *Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb del 7 ottobre 1983)* il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

Indice

Disposizioni generali

- Art. 1 Campo d'applicazione
- Art. 2 Principi
- Art. 3 Competenza
- Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni
- Art. 5 Compiti del Comune
- Art. 6 Doveri dei detentori e/o produttori di rifiuti

Organizzazione dello smaltimento pubblico

- Art. 7 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate
- Art. 8 Utenti autorizzati
- Art. 9 Imballaggi, contenitori ed esposizione
- Art. 10 Rifiuti esclusi dalla raccolta

Finanziamento

- Art. 11 Copertura dei costi
- Art. 12 Prelievo delle tasse
- Art. 13 Tassa base annuale
 - a) Imposizione
 - b) Esigibilità e riscossione
- Art. 14 Tassa sul quantitativo

Disposizioni finali e transitorie

- Art. 15 Attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 16 Rimedi giuridici
- Art. 17 Contravvenzioni
- Art. 18 Entrata in vigore

Allegato A –

Elenco con le principali basi legali nel settore dei rifiuti del 30.08.2013 della SPAAS.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione

- 1 Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Porza, nonché il relativo finanziamento.
- 2 Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi

- 1 La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare, il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico della filiera.
- 2 Il Comune collabora (su scala regionale) con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per il riutilizzo, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.

Art. 3 Competenza

- 1 Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art.2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.
- 2 L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio. Esso emana le necessarie Ordinanze di applicazione.
- 3 Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a privati.
- 4 Il Municipio in collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e con le associazioni di categoria, promuove, la sensibilizzazione e l'educazione ambientale nello specifico ambito della produzione, della separazione, del riciclaggio, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni

¹ Sono **rifiuti urbani** i rifiuti che provengono dalle economie domestiche, nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.

Sono considerati rifiuti urbani segnatamente:

- a) rifiuti solidi urbani (RSU): sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) rifiuti solidi urbani ingombranti: sono rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o il peso non trovano posto negli imballaggi autorizzati;
- c) raccolte separate: sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale.

² Sono **rifiuti industriali o aziendali** i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, commercio, servizi, agricoltura e selvicoltura) che per la composizione e il quantitativo non sono considerati rifiuti urbani.

³ Sono **rifiuti speciali** i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti (OTRif del 22 giugno 2005) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Compiti del Comune

¹ Promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali, promuove il compostaggio individuale.

² Il Comune può prevedere una zona di compostaggio se ne sussistono le condizioni.

³ Organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e scarti vegetali, esclusi gli scarti organici di cucina, le neofite invasive ai sensi dell'Ordinanza OEDA.

⁴ Informa e coinvolge la popolazione sulle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.

- 5 Provvede alla sistemazione e allo svuotamento regolare dei cestini per rifiuti specialmente in zone molto frequentate come piazze pubbliche, punti panoramici e aree di svago.
- 6 Verifica, annualmente, l'evoluzione dei costi con l'obiettivo di assicurare un grado di copertura ottimale. E' riservato l'art.11 – cpv.2.

Art. 6 Doveri dei detentori e/o produttori di rifiuti

- 1 **I rifiuti solidi urbani ingombranti** devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune o al punto di raccolta, secondo le modalità indicate dal Municipio.
- 2 I rifiuti per i quali il Comune organizza dei servizi di raccolta devono essere separati a cura del detentore e/o produttore di rifiuti. Se non possono essere consegnate direttamente presso i punti vendita, **le raccolte separate** devono essere conferite nei centri o ai servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
- 3 Un'azienda che produce rifiuti in quantità maggiore rispetto alle economie domestiche deve provvedere essa stessa al loro smaltimento o affidarne l'incarico a terzi. Il Comune va in precedenza informato.
- 4 **I rifiuti industriali o aziendali** (scarti di produzione) vanno smaltiti dai detentori a proprie spese, separatamente dalle raccolte comunali. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.
- 5 **I rifiuti speciali** vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.
- 6 È vietato immettere i rifiuti, anche se triturati, nelle canalizzazioni. È inoltre vietato abbandonare, gettare o depositare rifiuti di ogni natura fuori dagli impianti e dai punti destinati alla raccolta. È pure vietato l'incenerimento abusivo dei rifiuti.
- 7 Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'Autorità tutte le informazioni che vengono loro richieste sul tipo e la quantità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità del loro smaltimento.

ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO PUBBLICO

Art. 7 Raccolta dei rifiuti urbani

- ¹ Il Municipio stabilisce, nell'Ordinanza d'applicazione, il servizio di raccolta e le modalità di consegna dei vari rifiuti.
- ² Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori (container o interrati) di uso pubblico, adibiti alla raccolta, e se ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione.
- ³ Tutti i rifiuti che non possono essere raccolti nell'ambito dei servizi comunali devono essere smaltiti da chi li produce, a proprie spese e in conformità con la legislazione vigente in materia.

Art. 8 Utenti autorizzati

- ¹ Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente per gli utenti del Comune di Porza (residenti, domiciliati, persone giuridiche con sede a Porza, persone fisiche e giuridiche che svolgono attività sul territorio comunale). Si rinvia all'art.1.
- ² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite questi servizi di smaltimento.

Art. 9 Imballaggi, contenitori ed esposizione

- ¹ I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
- ² Il Municipio stabilisce nell'Ordinanza d'applicazione gli imballaggi autorizzati e la modalità di consegna.
- ³ Il Municipio può ordinare per stabili abitativi privati con 4 o più appartamenti, complessi residenziali commerciali e aziendali, la posa di contenitori privati, (container o interrati) per rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.
- ⁴ I cestini pubblici per i rifiuti di cui all'articolo 5 capoverso 7 servono alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o oggetti ingombranti.

Art. 10 Rifiuti esclusi dalla raccolta

¹ I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:

- apparecchi elettronici, ad esempio televisori, radio e computer;
- apparecchi elettrici, ad esempio frullatori, rasoi o aspirapolvere;
- apparecchi refrigeranti, ad esempio frigoriferi, congelatori e climatizzatori;
- apparecchi elettronici d'intrattenimento, telefonici, videogames;
- stampanti, fotocopiatrici, inchiostri e toner;
- rifiuti speciali, ad esempio batterie, pile e accumulatori;
- tubi e lampadine fluorescenti, al mercurio e ai vapori di sodio;
- sostanze chimiche, colle e leganti, idrocarburi e olii;
- veicoli da rottamare e loro componenti;
- rifiuti edili, terra, sassi e fanghi, materiali di scavo e demolizione;
- cadaveri e carcasse di animali;
- pelli, budella, sangue, ossa e in genere i residui della macellazione;
- sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- residui di olii, grassi, liquidi e fanghi di ogni genere;
- coloranti e vernici, pitture e solventi, lacche e prodotti per la conservazione del legno, prodotti per il trattamento delle superfici;
- polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;
- gomme e pneumatici;
- scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- residui dei bagni di sviluppo fotografico;
- residui dei bagni galvanici e di zincatura;
- soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile o esplosivo;
- emulsioni e miscele bituminose;
- pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- medicinali, termometri al mercurio, siringhe, residui infetti;
- carboni, scorie e altri rifiuti derivanti dalla pulizia di camini e caldaie;
- taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.

² In caso di dubbio l'utente, prima di consegnare i rifiuti, ha il dovere d'informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento oppure consultare i servizi cantonali, l'azienda cantonale dei rifiuti o i servizi del Comune.

³ I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da chi li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.

FINANZIAMENTO

Art. 11 Copertura dei costi

- 1 Il Comune preleva le tasse per il finanziamento della gestione dei rifiuti. Queste sono composte dalla tassa base, dalla tassa proporzionata al volume (tassa sul sacco) e della tassa causale per scarti vegetali.
- 2 Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.
- 3 Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 12 Prelievo delle tasse

- 1 La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - quelli amministrativi e del personale;
 - di informazione e sensibilizzazione;
 - di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
 - di investimento
 - gli altri costi per i quali non è determinante un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- 2 La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti negli imballaggi e contenitori ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
- 3 Per la consegna di grossi quantitativi di scarti vegetali mediante furgone o rimorchio, il Municipio preleva una tassa ritenuti i minimi e i massimi fissati all'articolo 14.

Art. 13 Tassa base annuale

a) Imposizione

- ¹ Sono assoggettate alla tassa base annuale tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse usufruiscono dei servizi comunali.
- ² La tassa base annuale è stabilita dal Municipio mediante Ordinanza, ritenuti i minimi e massimi fissati di seguito e di principio sulla base del consuntivo dell'esercizio precedente come pure in modo differenziato per economie domestiche e altri utenti:

CATEGORIA	SPECIFICA	Minimo in Chf. – IVA esclusa	Massimo in Chf. – IVA esclusa
a) Economie domestiche	composte da 1 persona	35.00	70.00
	da 2 o più persone	70.00	150.00
b) Residenze secondarie	per ogni appartamento	70.00	150.00
c) Uffici / negozi / studi / laboratori e altre aziende in genere e locali di deposito	fino a 10 dipendenti	100.00	500.00
d) Ristoranti – bar - osterie e pensioni - alberghi			
e) Industrie, artigianato			
c), d), e).	oltre 10 dipendenti	600.00	1500.00
f) Istituti scolastici, mense scolastiche, centri commerciali e centri sportivi e case di cura	in base alla stima dei volumi in metri cubi (mc) di rifiuti detenuti o prodotti dai singoli enti soggetti.	600.00	6000.00

- ³ Il Municipio può stabilire mediante Ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa base.
- ⁴ Il Municipio si riserva la facoltà di diminuire la tassa base annuale per le aziende che provvedono a smaltire i rifiuti a proprie spese o aumentarla per quelle aziende che producono una quantità di rifiuti sensibilmente maggiore rispetto alla media per analoga attività.

b) Esigibilità e riscossione

- 1 La tassa base viene emessa e notificata a ogni utente una volta l'anno tramite fattura. Il Municipio tiene conto di eventuali cambiamenti (trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività) intervenuti nel corso dell'anno con calcolo pro rata temporis su base mensile.
- 2 La tassa base annuale diventa esigibile entro 30 (trenta) giorni dalla fatturazione. Trascorso questo termine decorre un interesse di ritardo annuo analogo a quello stabilito dall'Autorità cantonale delle contribuzioni.
- 3 La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo l'articolo 80 LEF.
- 4 Il Municipio stabilisce mediante Ordinanza le altre modalità di fatturazione e riscossione.

Art. 14 Tassa sul quantitativo

- 1 La tassa sul quantitativo è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza. Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.
- 2 Il Municipio può autorizzare il deposito di sacchi non ufficiali, non pressati, in contenitori da 800 litri. In questo caso la riscossione della tassa avviene mediante la vendita della marca ufficiale per i contenitori stabilita dal Municipio. Il contenitore è svuotato solo se munito di volta in volta di tale marca ufficiale.
- 3 Il Municipio ha la facoltà di concedere delle agevolazioni attraverso la messa a disposizione gratuita annua di sacchi per ogni figlio fino a 4 anni e per le persone che soffrono di incontinenza.
- 4 Per la consegna di grossi quantitativi di scarti vegetali dev'essere corrisposto un importo che il Municipio stabilisce mediante Ordinanza, ritenuti i minimi e massimi fissati di seguito:

Scarti vegetali	per la consegna di scarti vegetali con furgoni o rimorchi, o raccolte separate speciali	Minimo – in Chf. IVA esclusa 50.00	Massimo – in Chf. - IVA esclusa 200.00
-----------------	---	--	---

- 5 Per gli scarti vegetali il Municipio ha la facoltà di limitare il deposito presso il centro di raccolta alle sole economie domestiche obbligando le imprese del settore (ad es. giardinieri) a provvedere in proprio allo smaltimento.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 15 Attuazione e misure d'esecuzione

- ¹ Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze. Esso può emanare inoltre eventuali disposizioni particolari per contenere la produzione di rifiuti e per ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
- ² Il Municipio esercita le competenze previste dagli articoli 107 capoverso 2 lettera b LOC e 24 RALOC ed è autorizzato ad adottare tutte le necessarie misure a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia in particolare affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è a tal fine autorizzato a ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno (articoli 5 ROTR del 17 maggio 2005). Sono inoltre applicabili gli articoli 66 e 67 LALIA del 2 aprile 1975.
- ³ Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo a conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.
- ⁴ In caso di presumibili infrazioni al Regolamento, o se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati da incaricati del Municipio, a fini di controllo e accertamento. Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme di leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.
- ⁵ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'articolo 26 LALPAmb.
- ⁶ Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Art. 16 Rimedi giuridici

- ¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla notifica.
- ² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 17 Contravvenzioni

- ¹ Conformemente all'articolo 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a CHF 10'000.— le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative Ordinanze municipali a alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.
- ² Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la segnalazione ai servizi cantonali competenti.

Art. 18 Entrata in vigore

- ¹ Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, previa approvazione del Consiglio comunale e ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni.
- ² Il presente Regolamento sostituisce quello approvato dal Consiglio comunale in data 16 maggio 1994 e successive modifiche, come pure ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Bruno Bernasconi

Il Segretario:

Walter De Vecchi

Approvato dal Consiglio comunale in data 18 dicembre 2017

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti locali, il 18 aprile 2018 – 193-RE-14569.

ALLEGATO A (principali basi legali nel settore dei rifiuti)

Norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 04 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim)
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti, pubblicata nel 2004 dall'UF AFP.

Norme cantonali

- Legge d'applicazione delle legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione della LaLPAmb del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LorP);

- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR aggiornamento 2013);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996;
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS sul compostaggio centralizzato e a bordo campo del gennaio 2012.